

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCAGNINI, LABRIOLA, FURNARI**

Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

*Presentata il 5 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, in tutto il mondo, si sta diffondendo in maniera preoccupante il fenomeno del cosiddetto *land grabbing*, ovvero « accaparramento della terra »: un fenomeno esacerbato dalla crisi energetica e dalla speculazione finanziaria.

I « ladri di terra » sono, infatti, sempre più spesso identificati con le grandi imprese che, grazie a ingenti disponibilità economiche, possono permettersi il lusso di acquistare un terreno, anche a prezzi esorbitanti, a scapito di piccole e di piccolissime imprese agricole che di quel terreno avrebbero bisogno per sopravvivere, mantenendo in attivo la propria attività.

È ormai noto, e anche dimostrato da recenti studi quali quelli condotti dal Coordinamento europeo di Via Campesina, che si produce abbastanza cibo per sfamare tutti, ma che il controllo della terra, le risorse produttive e la filiera alimentare sono sempre più concentrati nelle mani di pochi. È necessario, quindi, ritrovare il senso di un'economia reale che metta in relazione in modo concreto le comunità locali e soprattutto urbane con il proprio territorio agricolo naturale e tradizionale. Un'economia fatta di relazioni creative e di percorsi condivisi tra i produttori di cibo (contadini) e i coproduttori (cittadini), al cui centro stiano con pari dignità il

rispetto e la custodia dell'ambiente e la giustizia sociale.

In Italia, il *land grabbing* è ben fotografato da alcuni dati diffusi dal Centro internazionale Crocevia: oltre 700.000 piccole aziende sono sparite nell'arco di un decennio e il 30 per cento dei terreni fertili è in mano all'1 per cento delle aziende.

La presente proposta di legge nasce proprio per contrastare il fenomeno dell'accaparramento delle terre favorendo in maniera concreta l'accesso alla terra da parte dei piccoli imprenditori agricoli o dei singoli agricoltori al fine di avviare un percorso concreto che porti alla reale riconquista di una sovranità alimentare intesa come il diritto dei popoli a un cibo salubre, culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi agricoli e alimentari (Forum di Nyeleni 2007).

A tale scopo la proposta di legge reca la modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ridefinendo la possibilità, da parte dello Stato, di disporre dei propri terreni agricoli mediante affidamento in locazione o in comodato d'uso. Lo spirito con il quale la proposta di legge nasce e si sviluppa si basa su un principio imprescindibile: la terra è un bene comune e per questo deve poter essere fruita da tutti. Per questa ragione l'accesso alla terra non può e non deve essere inquadrato in uno schema di vendita che, di fatto, renderebbe i terreni agricoli statali un bene privato, con tutte le conseguenze, in termini di diritti, che ciò comporta.

Se l'obiettivo con cui è stato redatto l'articolo 66 del cosiddetto decreto «cresci Italia» fosse veramente quello di valorizzare, promuovere e potenziare il settore agricolo italiano — da troppo tempo protagonista di una crisi profonda — è evidente che lo strumento dell'alienazione dei terreni non è, allora, quello più adatto.

La soluzione individuata nella presente proposta di legge è, perciò, quella dell'affitto o dell'assegnazione in comodato d'uso

dei terreni agricoli — individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali — riservando ai giovani agricoltori, definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 (soggetti di età inferiore a quaranta anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate e che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola), una percentuale non inferiore al 25 per cento del totale degli stessi terreni.

Nella proposta di legge è previsto, inoltre, il divieto di utilizzare tali terreni con uno scopo diverso da quello agricolo e, per questa ragione, sono definite nel dettaglio le attività agricole (la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta e l'allevamento, la mungitura e la custodia degli animali per fini agricoli; la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli; le attività di silvicoltura e di vivaistica).

L'altro obiettivo della proposta di legge è quello di tutelare e di promuovere metodi di agricoltura biologica basati su sistemi agroecologici e destinati esclusivamente a scopi alimentari. In particolare si prevede il divieto assoluto di coltivare nel terreno locato piante geneticamente modificate, anche a fini sperimentali. La proposta di legge stabilisce, altresì, la possibilità di destinare i terreni agricoli demaniali ad attività di agricoltura sociale. Tra i criteri individuati vi è anche quello di prevedere che la durata della locazione sia adeguata ai cicli biologici naturali.

I beni rurali — e particolarmente quelli abbandonati e incolti — sono risorse importanti con cui, senza alcun costo, le amministrazioni pubbliche avrebbero la possibilità di affidare spazi e di creare occasioni di lavoro, di progettualità e di socialità per tutti coloro che intendono sperimentare modelli diversi di vita e di economia, potenzialmente utili a tutta la società, e ricercare alternative praticabili e sostenibili a un modello socio-economico manifestamente in crisi. Lo scopo complessivo della proposta di legge è, quindi, quello di restituire il giusto valore a tali

risorse: un valore che esula dalla mera economia per diventare volano di un modello nuovo di società.

La presente proposta di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il citato articolo 66 del decreto «cresci Italia». L'intento è evidente già dalla sostituzione, nella rubrica, della parola «dismissione» con «affidamento in locazione o in comodato d'uso». Il comma 1 definisce le modalità con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua i terreni agricoli da dare in locazione a cura dell'Agenzia del demanio che, in ogni caso, non entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato. L'impossibilità di fare di tali terreni un uso diverso da quello agricolo è stabilita dai commi 2 e 3.

Il comma 5 stabilisce che l'affidamento in locazione o in comodato d'uso dei terreni deve essere riservato, almeno per il 25 per cento, ai giovani agricoltori. I commi 6 e 7 sono relativi, rispettivamente, alle modalità di contratto agevolate, previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

e ai benefici riservati ai giovani agricoltori di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Il comma 10 vieta la possibilità di dare al terreno affittato o assegnato in comodato d'uso una destinazione urbanistica diversa da quella agricola. Il comma 11 stabilisce che le risorse derivanti dai canoni di locazione devono essere destinate all'incentivazione, alla valorizzazione e alla promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole.

L'articolo 2 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'attuazione del citato articolo 66 del decreto «cresci Italia», nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e di determinati principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo 2. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — (*Affidamento in locazione o in comodato d'uso di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in locazione o in comodato d'uso a cura dell'Agenzia del demanio, dopo preventivo accordo con le amministrazioni locali competenti al fine di tenere conto delle specificità culturali ed economiche del territorio interessato. L'individuazione di tali terreni, con le medesime procedure, è effettuata con scadenza annuale. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al decreto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. È fatto divieto al locatario o all'usufruttuario dei terreni di cui al comma 1 di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole, definite ai sensi del comma 3, e di miglioramento del fondo.

3. Per attività agricole si intendono:

a) la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta dei prodotti spontanei e l'allevamento non intensivo, la mungitura e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli solo in quanto annessi agricoli strettamente collegati ad attività di produzione agricola e di trasformazione dei prodotti aziendali;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in locazione o in comodato d'uso, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori, definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. Nel caso dei contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 locatari o usufruttuari di terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici previsti dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono affidare in locazione o in como-

dato d'uso, solo ai residenti, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà di cui hanno la totale disponibilità, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. I terreni di proprietà collettiva costituenti il demanio civico possono essere affidati in comodato d'uso, dagli enti locali solo ai residenti, secondo criteri basati sulle specificità economiche e culturali dei medesimi terreni, mediante assegnazione diretta o pubblica estrazione in base alle attività agricole esercitate sugli stessi.

11. Ai terreni locati o assegnati in comodato d'uso ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di locazione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate all'incentivazione, alla valorizzazione e alla promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alle valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale ovvero a servizi di pubblica utilità quali scuole e strutture sanitarie.

13. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati ».

## ART. 2.

*(Delega al Governo in materia di disciplina delle locazioni o di affidamento in comodato d'uso di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che nei terreni dati in locazione o in comodato d'uso siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

*b)* prevedere che nei terreni dati in locazione o in comodato d'uso siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare e siano vietate le produzioni di agro-combustibili e l'installazione intensiva di impianti fotovoltaici;

*c)* stabilire che nell'assegnazione dei terreni da dare in locazione o in comodato d'uso sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agro-ecologici e ad attività di agricoltura sociale che hanno nella produzione agricola l'elemento fondante dell'azienda stessa;

*d)* prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata della locazione o dell'assegnazione in comodato d'uso dei terreni sia adeguata ai cicli biologici naturali;

*e)* disporre l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni dati in locazione o in comodato d'uso;

*f)* stabilire che gli allevamenti di animali nei terreni dati in locazione o in comodato d'uso debbono essere estensivi e sancire il divieto, di effettuare, allevamenti intensivi.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00



\*17PDL0019310\*